



Ministero dello Sviluppo Economico

IPOTESI DI ACCORDO QUADRO

Il giorno 5 ottobre 2015, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è svolto un incontro tra:

- La Direzione Aziendale di Bridgestone Italia Manufacturing S.p.A.
- Federazione Gomma Plastica
- Confindustria Bari e BAT
- Le Segreterie Nazionali e Territoriali di FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, UGL Chimici
- La RSU di Stabilimento

Premesso che:

- (i) In data 30 settembre 2013, le Parti si sono incontrate presso il Ministero dello Sviluppo Economico – anche con il Ministero del Lavoro e le istituzioni locali – e hanno confermato e recepito in un accordo tutte le pattuizioni precedentemente raggiunte a livello nazionale e locale sulle azioni da porre in essere al fine di dare attuazione alla c.d. Soluzione Interna, finalizzata al mantenimento dello stabilimento di BSIT sito in Modugno (BA) (lo "Stabilimento") all'interno del Gruppo Bridgestone, sulla base di uno specifico piano industriale (l'"Accordo MiSE").
- (ii) L'Accordo MiSE presuppone l'implementazione di un piano industriale nel periodo 2014-2016, che – quale unica "soluzione interna" alternativa alla chiusura dello stabilimento di Bari decisa dall'assemblea dei soci della Società il 4 marzo 2013 e successivamente sospesa in via temporanea – prevede come obiettivo, da realizzarsi entro il 2016, un volume di produzione annuo pari a 3,5 milioni di pneumatici, a fronte di un costo di conversione target pari a Euro 2.250 per raw rubber ton – RRT e un numero totale di esuberanti pari a 377 unità (il "Piano Industriale").
- (iii) Il Piano Industriale prevede che, tra le azioni da porre in essere al fine di raggiungere l'obiettivo concordato di costo di conversione target, a partire dal 2015 e dal 2016 si ottengano riduzioni del costo del lavoro pari, rispettivamente, a Euro 125 per RRT e ulteriori Euro 440 per RRT su base annuale.
- (iv) In data 28 ottobre 2014, le Parti hanno raggiunto un accordo in merito alle misure da implementare sul costo del lavoro al fine di ottenere una riduzione del costo di conversione pari a Euro 125 per RRT; tale accordo, successivamente modificato, è stato applicato presso lo Stabilimento a partire dal 1° gennaio 2015.

Le Parti si sono quindi incontrate nel corso del 2015, anche presso il MiSE, e nel corso di tali incontri:

- a. la Società ha illustrato come il contesto di mercato che ha condotto all'elaborazione del Piano Industriale non sia migliorato, ma, anzi, la concorrenza di riferimento sia ancora più aggressiva rispetto alla data di sottoscrizione dell'Accordo MiSE; pertanto, in tale situazione, non è possibile aumentare il costo di conversione target se si vuole mantenere lo Stabilimento operativo oltre il 2016;
- b. le Parti hanno verificato che il Piano Industriale è stato sin qui implementato in linea con gli obiettivi prefissati;
- c. la Società ha confermato gli esuberanti dichiarati in sede di apertura della procedura di mobilità avviata nel 2013 in coerenza con il Piano Industriale e da concludersi entro il 31 dicembre 2015, per un numero complessivo di 377 risorse, di cui 178 a oggi non hanno aderito.

- (vi) Le Parti hanno anche valutato congiuntamente le modalità opportune al fine di:
 - a. ottenere una riduzione del costo del lavoro a partire dal 2016 idonea a raggiungere il costo di conversione target previsto dal Piano Industriale;
 - b. rivedere le modalità di incentivazione ad aderire alla procedura di mobilità del personale addetto allo Stabilimento al fine di ridurre quanto più possibile il numero di esuberanti residui all'esito della procedura di mobilità attualmente in atto.
- (vii) I lavoratori dello Stabilimento hanno sottoscritto verbali di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 cod. civ. in misura sufficiente a consentire il raggiungimento del costo di conversione target previsto dal Piano Industriale, a condizione che siano implementate le ulteriori riduzioni del costo di conversione che saranno previste dall'Accordo Sindacale (come di seguito definito), il tutto allo scopo di garantire la continuità produttiva dello stabilimento.

Sulla base di tali premesse, che formano parte integrante della presente ipotesi di accordo quadro, e sul presupposto che, entro e non oltre il 9 ottobre 2015, l'Accordo Sindacale (come di seguito definito) sia approvato dai lavoratori dello Stabilimento, le Parti concordano quanto segue:

1. Efficacia dell'ipotesi di accordo e impegni delle Parti

- 1.1 Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che la presente ipotesi di accordo quadro è stipulata ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 ed è volta a fornire le linee guida necessarie alla stipula a livello territoriale e aziendale di un accordo di gestione della crisi aziendale e occupazionale dello Stabilimento che sia in linea con il Piano Industriale e idoneo a modificare con efficacia nei confronti di tutti i dipendenti della Società, per il periodo 2016-2018, la disciplina contenuta nella normativa applicabile e nel CCNL Gomma Plastica (l'"Accordo Sindacale").
- 1.2 La Società, fermo restando l'attuale contesto economico-finanziario di riferimento, si impegna a mantenere anche negli anni 2017 e 2018 – oltre al 2016 – un volume di produzione annuo pari ad almeno 3,6 milioni di pneumatici e ad assegnare allo Stabilimento gli incrementi di produzione alla luce di un eventuale recupero di quote di mercato europeo nel settore general use, ivi inclusi i nuovi prodotti di tale segmento attualmente in via di sviluppo, a condizione che sia raggiunto e almeno mantenuto il costo di conversione target e che siano rispettati gli impegni di cui al punto 1.5 che segue.
- 1.3 Con la firma della presente ipotesi di accordo quadro, le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono di aver adempiuto agli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo MiSE relativamente alle materie oggetto della presente ipotesi di accordo quadro.
- 1.4 Le Parti danno atto che, una volta raggiunto il costo di conversione target, con l'adempimento di quanto previsto dalla presente ipotesi di accordo quadro, unitamente alla riduzione dell'organico dello Stabilimento in conformità al Piano Industriale, viene confermata e implementata la "soluzione interna" prevista dall'Accordo MiSE che è stata individuata quale unica alternativa alla chiusura dello stabilimento di Bari, al fine di consentire, da un lato, di mantenere lo Stabilimento all'interno del Gruppo Bridgestone a fronte del raggiungimento del costo di conversione target previsto dal Piano Industriale e, dall'altro di renderlo competitivo sul mercato.
- 1.5 La Società si impegna a incontrarsi semestralmente con le OO.SS. e le RSU nel corso del triennio 2016-2018 al fine di monitorare lo stato di implementazione dell'Accordo Sindacale, di cui la prima volta nella prima metà del 2016; le Parti si impegnano altresì a incontrarsi nella seconda metà del 2018 al fine di valutare congiuntamente, alla luce della situazione produttiva e di mercato le condizioni necessarie alla prosecuzione del Piano Industriale, fermo restando che le Parti si impegnano al pieno rispetto di ciascuna e tutte le previsioni concordate nell'Accordo Sindacale per tutta la durata dello stesso.

1.6 Le Parti si danno altresì atto e riconoscono che, ai fini della effettiva realizzazione del Piano Industriale in termini di volumi di produzione, produttività e raggiungimento del costo di conversione target, la presenza sul luogo di lavoro è e sarà elemento essenziale e determinante. In proposito, le Parti sono concordi nel ritenere che il livello di assenteismo dei dipendenti dello Stabilimento dovrà essere quanto più possibile contenuto, fermo il rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente. A tale scopo, le Parti concordano sin d'ora che il livello di assenteismo dei dipendenti dello Stabilimento sia tra le materie oggetto di costante monitoraggio tra la Società, le OO.SS. e le RSU in conformità con le previsioni dell'Accordo Sindacale.

2. Riduzione del costo del lavoro

I. Istituti previsti dal CCNL Gomma Plastica

2.1 Le Parti concordano che l'Accordo Sindacale, in linea con quanto previsto dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, modificherà la disciplina contenuta nella normativa applicabile e nel CCNL Gomma Plastica al fine di raggiungere il costo di conversione target previsto dal Piano Industriale.

II. Altri istituti previsti dalla contrattazione collettiva aziendale

2.2 La Società dichiara che l'Accordo Sindacale dovrà prevedere ulteriori interventi sugli istituti previsti dalla contrattazione collettiva aziendale da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine di raggiungere il costo di conversione target previsto dal Piano Industriale.

3. Mobilità

3.1 La Società dichiara di confermare gli esuberi indicati in sede di apertura della procedura di mobilità avviata in esecuzione del Piano Industriale nel 2013 e da concludersi entro il 31 dicembre 2015, per un numero complessivo di 377 risorse, di cui 178 ancora non hanno aderito.

3.2 Al fine di ridurre quanto più possibile il numero di esuberi residui all'esito della procedura di mobilità attualmente in corso, le Parti danno atto che, nell'ambito delle discussioni preliminari alla presente ipotesi di accordo quadro, la Società ha formulato delle proposte di revisione delle modalità di incentivazione del personale addetto allo Stabilimento, i cui termini e condizioni saranno oggetto dell'Accordo Sindacale, fermi restando gli incentivi previsti dall'accordo sindacale dell'11 novembre 2013.

Lcs

Bridgestone Italia Manufacturing S.p.A.

Confindustria Bari e BAT

Federazione Gomma Plastica

Segreterie Nazionali

FILCTEM-CGIL

FEMICA-CISL

UILTEC-UIL

UGL Chimici

Segreterie Territoriali

FILCTEM-CGIL

FEMICA-CISL

UILTEC-UIL

UGL Chimici

RSU

P. avere visione del MINISTERO dello SVILUPPO ECON.
(dot. Gianpiero Castano)

REGIONE PUGLIA

(AVV. Lorenza Capone) / ...

[Handwritten signatures and notes on the left margin]



IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 5 ottobre 2015, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è svolto un incontro tra:

- La Direzione Aziendale di Bridgestone Italia Manufacturing S.p.A. (la "Società")
- Confindustria Bari e BAT
- Le Segreterie Territoriali di FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, UGL Chimici
- La RSU di Stabilimento

Premesso che:

- (i) In data 30 settembre 2013, le Parti si sono incontrate presso il Ministero dello Sviluppo Economico – anche con il Ministero del Lavoro e le istituzioni locali – e hanno confermato e recepito in un accordo tutte le pattuizioni precedentemente raggiunte a livello nazionale e locale sulle azioni da porre in essere al fine di dare attuazione alla c.d. Soluzione Interna, finalizzata al mantenimento dello stabilimento di BSIT sito in Modugno (BA) (lo "Stabilimento") all'interno del Gruppo Bridgestone, sulla base di uno specifico piano industriale (l'"Accordo MiSE").
- (ii) L'Accordo MiSE presuppone l'implementazione di un piano industriale nel periodo 2014-2016, che – quale unica "soluzione interna" alternativa alla chiusura dello stabilimento di Bari decisa dall'assemblea dei soci della Società il 4 marzo 2013 e successivamente sospesa in via temporanea – prevede come obiettivo, da realizzarsi entro il 2016, un volume di produzione annuo pari a 3,5 milioni di pneumatici, a fronte di un costo di conversione target pari a Euro 2.250 per raw rubber ton – RRT e un numero totale di esuberi pari a 377 unità (il "Piano Industriale").
- (iii) Il Piano Industriale prevede che, tra le azioni da porre in essere al fine di raggiungere l'obiettivo concordato di costo di conversione target, a partire dal 2015 e dal 2016 si ottengano riduzioni del costo del lavoro pari, rispettivamente, a Euro 125 per RRT e ulteriori Euro 440 per RRT su base annuale.
- (iv) In data 28 ottobre 2014, le Parti hanno raggiunto un accordo in merito alle misure da implementare sul costo del lavoro al fine di ottenere una riduzione del costo di conversione pari a Euro 125 per RRT; tale accordo, successivamente modificato, è stato applicato presso lo Stabilimento a partire dal 1° gennaio 2015.
- (v) Le Parti si sono quindi incontrate nel corso del 2015, anche presso il MiSE, e nel corso di tali incontri:
 - a. la Società ha illustrato come il contesto di mercato che ha condotto all'elaborazione del Piano Industriale non sia migliorato, ma, anzi, la concorrenza di riferimento sia ancora più aggressiva rispetto alla data di sottoscrizione dell'Accordo MiSE; pertanto, in tale situazione, non è possibile aumentare il costo di conversione target se si vuole mantenere lo Stabilimento operativo oltre il 2016;
 - b. le Parti hanno verificato che il Piano Industriale è stato sin qui implementato in linea con gli obiettivi prefissati;
 - c. la Società ha confermato gli esuberi dichiarati in sede di apertura della procedura di mobilità avviata nel 2013 in coerenza con il Piano Industriale e da concludersi entro il 31 dicembre 2015, per un numero complessivo di 377 risorse, di cui 178 a oggi non hanno aderito.
- (vi) Le Parti hanno anche valutato congiuntamente le modalità opportune al fine di:
 - a. ottenere una riduzione del costo del lavoro a partire dal 2016 idonea a raggiungere il costo di conversione target previsto dal Piano Industriale;
 - b. rivedere le modalità di incentivazione ad aderire alla procedura di mobilità del personale addetto allo Stabilimento al fine di ridurre quanto più possibile il numero di esuberi residui all'esito della procedura di mobilità attualmente in atto.
- (vii) I lavoratori dello Stabilimento hanno sottoscritto verbali di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 cod. civ. in misura sufficiente a consentire il raggiungimento del costo di



conversione target previsto dal Piano Industriale, a condizione che siano implementate le ulteriori riduzioni del costo di conversione che saranno previste dalla presente ipotesi di accordo, il tutto allo scopo di garantire la continuità produttiva dello stabilimento.

- (viii) In data odierna, le Parti, unitamente alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo quadro volto a fornire le linee guida necessarie alla stipula della presente ipotesi di accordo ("Ipotesi di Accordo Quadro").

Sulla base di tali premesse, che formano parte integrante della presente ipotesi di accordo, e sul presupposto che, entro e non oltre il 9 ottobre 2015, la presente ipotesi di accordo sia approvata dai lavoratori dello Stabilimento, le Parti concordano quanto segue.

1. Efficacia dell'ipotesi di accordo e impegni delle Parti

- 1.1 Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che la presente ipotesi di accordo, in quanto attuativa dell'Accordo MiSE e dell'Ipotesi di Accordo Quadro, è finalizzata alla gestione della crisi aziendale e occupazionale dello Stabilimento, in linea con il Piano Industriale. Pertanto, la presente ipotesi di accordo è idonea a modificare con efficacia nei confronti di tutti i dipendenti della Società, ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, la disciplina contenuta nella normativa applicabile e nel CCNL Gomma Plastica relativamente agli istituti oggetto della presente ipotesi di accordo.
- 1.2 La Società, fermo restando l'attuale contesto economico-finanziario di riferimento, conferma l'impegno contenuto nell'Ipotesi di Accordo Quadro a mantenere anche negli anni 2017 e 2018 – oltre al 2016 – un volume di produzione annuo pari ad almeno 3,6 milioni di pneumatici e ad assegnare allo Stabilimento gli incrementi di produzione alla luce di un eventuale recupero di quote di mercato europeo nel settore general use, ivi inclusi i nuovi prodotti di tale segmento attualmente in via di sviluppo, a condizione che sia raggiunto e almeno mantenuto il costo di conversione target e che siano rispettati gli impegni di cui al punto 1.5 che segue.
- 1.3 Con la firma della presente ipotesi di accordo, le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono di aver adempiuto agli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo MiSE relativamente alle materie oggetto della presente ipotesi di accordo in linea con quanto previsto dall'Ipotesi di Accordo Quadro.
- 1.4 Le Parti danno atto che, una volta raggiunto il costo di conversione target, con l'adempimento di quanto previsto dalla presente ipotesi di accordo, unitamente alla riduzione dell'organico dello Stabilimento in conformità al Piano Industriale, viene confermata e implementata la "soluzione interna" prevista dall'Accordo MiSE che è stata individuata quale unica alternativa alla chiusura dello stabilimento di Bari, al fine di consentire, da un lato, di mantenere lo Stabilimento all'interno del Gruppo Bridgestone a fronte del raggiungimento del costo di conversione target previsto dal Piano Industriale e, dall'altro di renderlo competitivo sul mercato.
- 1.5 La Società si impegna a incontrarsi semestralmente con le OO.SS. e le RSU nel corso del triennio 2016-2018 al fine di monitorare lo stato di implementazione della presente ipotesi di accordo, di cui la prima volta nella prima metà del 2016; le Parti confermano altresì l'impegno assunto nell'Accordo Quadro a incontrarsi nella seconda metà del 2018 al fine di valutare congiuntamente, alla luce della situazione produttiva e di mercato, le condizioni necessarie alla prosecuzione del Piano Industriale, fermo restando che le Parti si impegnano al pieno rispetto di ciascuna e tutte le previsioni concordate nella presente ipotesi di accordo per tutta la durata della stessa.
- 1.6 Le Parti danno altresì atto e riconoscono che, ai fini della effettiva realizzazione del Piano Industriale in termini di volumi di produzione, produttività e raggiungimento del costo di conversione target, la presenza sul luogo di lavoro è e sarà elemento essenziale e determinante. In proposito, le Parti sono

concordi nel ritenere che il livello di assenteismo dei dipendenti dello Stabilimento dovrà essere quanto più possibile contenuto, fermo il rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente. A tale scopo, le Parti concordano sin d'ora che il livello di assenteismo dei dipendenti dello Stabilimento sia tra le materie oggetto di costante monitoraggio tra la Società, le OO.SS. e le RSU ai sensi del punto 1.5 che precede. Le Parti concordano inoltre che, laddove l'assenteismo raggiunga livelli tali da mettere a rischio la riuscita del Piano Industriale, le stesse valuteranno congiuntamente – in buona fede e senza indugio – a quali strumenti ricorrere per gestire tale criticità.

2. Riduzione del costo del lavoro

I. Istituti previsti dal CCNL Gomma Plastica

2.1 Le Parti concordano che, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018, gli istituti sotto elencati saranno regolati dalla presente ipotesi di accordo, anche modificando, ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, la disciplina contenuta nella normativa applicabile e nel CCNL Gomma Plastica:

- (i) maggiorazioni di turno e per lavoro notturno: le maggiorazioni previste dagli articoli 12, 13 e 14 del CCNL Gomma Plastica per il lavoro a turni e notturno (anche festivo) non saranno applicate, né saranno computate nella retribuzione ai fini di alcun istituto di legge e di contratto (ivi incluso a titolo esemplificativo il TFR), fatto salvo per (a) l'indennità prevista dall'articolo 12, comma 4, numero 5) del CCNL Gomma Plastica e (b) le maggiorazioni per il lavoro notturno previste dall'articolo 12, comma 4, numero 7) e dall'art. 13 comma 2 del CCNL Gomma Plastica che saranno ridotte a una percentuale pari al 20% (venti per cento) della retribuzione di riferimento e, in ogni caso, non saranno computate ai fini di alcun istituto retributivo e non di legge e di contratto (ivi incluso a titolo esemplificativo il TFR);
- (ii) festività: i trattamenti previsti dall'articolo 15, Paragrafo A), commi 2 e 4 del CCNL Gomma Plastica per le festività cadenti di domenica, coincidenti tra esse o soppresse non saranno pagate ai lavoratori, né saranno computate nella retribuzione ai fini di alcun istituto di legge e di contratto (ivi incluso a titolo esemplificativo il TFR);
- (iii) scatti di anzianità: dal 1 gennaio 2016 non matureranno gli scatti di anzianità previsti dall'articolo 23 del CCNL Gomma Plastica. La data dalla quale gli scatti riprenderanno a decorrere ex novo verrà esaminata nella prima metà del 2017, congiuntamente a quanto stabilito al successivo punto 2.2. Tale data non modifica la data di assunzione dei lavoratori che resterà comunque immutata a ogni altro fine di legge e di contratto;
- (iv) ferie: i giorni di ferie eccedenti il minimo previsto dalla legge di cui all'articolo 16 del CCNL Gomma Plastica non matureranno, né saranno riconosciuti ai dipendenti ai fini di alcun istituto di legge e di contratto (ivi incluso a titolo esemplificativo il TFR);
- (v) giornate di riposo e riduzione orario lavoro: le giornate di riposo e le riduzioni di orario previste dall'articolo 9 del CCNL Gomma Plastica non matureranno, né saranno riconosciuti ai dipendenti ai fini di alcun istituto di legge e di contratto (ivi incluso a titolo esemplificativo il TFR);
- (vi) le Parti concordano che, per il periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, ogni e qualsivoglia previsione del CCNL Gomma Plastica, sia nella parte economica che normativa, che sia in contrasto con l'articolo 2 della presente ipotesi di accordo non troverà applicazione, ivi incluse eventuali ipotesi e/o accordi di rinnovo del CCNL Gomma Plastica occorsi medio tempore.

II. Premi di risultato

2.2 Le Parti concordano che, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018, il premio di risultato diretto e indiretto attualmente in vigore non sarà applicato, né sarà dovuta alcuna indennità per la sua mancata applicazione, anche modificando quanto previsto dall'articolo 24 del

CCNL Gomma Plastica; la Società e le RSU si incontreranno nella prima metà del 2017 per verificare a quali condizioni, alla luce dei risultati economico-finanziari della Società, potrà essere concordato un nuovo premio di risultato per il 2017 e il 2018, fermo restando che le Parti concordano sin d'ora che tra i criteri di riconoscimento del premio di risultato sarà previsto anche il livello di assenteismo dei dipendenti dello Stabilimento.

Le Parti concordano altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il cottimo e tutti gli altri istituti retributivi a esso connessi o da esso comunque derivanti, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del CCNL Gomma Plastica (ivi incluse le note a verbale), nella misura in cui siano tuttora applicati presso lo Stabilimento a seguito dell'accordo sindacale del 28 ottobre 2014 di cui alla premessa sub (iv), non saranno applicati e saranno definitivamente sostituiti dalle previsioni dei contratti collettivi aziendali in materia di premio di risultato, fermo restando quanto previsto dal capoverso che precede.

III. Altri istituti previsti dalla contrattazione collettiva

2.3 Le Parti concordano che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli istituti sotto elencati saranno definitivamente abrogati:

- (i) indennità ex accordo 9 dicembre 1999: la parte residua di tale indennità a seguito dell'accordo sindacale del 28 ottobre 2014 di cui alla premessa sub (iv) non sarà più applicata;
- (ii) polizza extra-professionale: la Società non sarà più tenuta alla stipulazione di alcuna polizza assicurativa extra-professionale in favore dei dipendenti dello Stabilimento.

2.4 Integrazione salariale: fermo restando quanto previsto al punto 2.1 (vi) che precede, durante il periodo di validità della presente ipotesi di accordo a tutto il personale di livello G che non svolga regolarmente il turno notturno verrà erogata una integrazione salariale mensile lorda di 70 (settanta) euro per dodici mensilità. Tale integrazione salariale non sarà computata ai fini di alcun istituto retributivo e non, di legge e di contratto (ivi incluso a titolo esemplificativo il TFR). I dipendenti beneficiari dell'integrazione dovranno essere regolarmente presenti in servizio durante il mese a cui l'integrazione si riferisce. A tale riguardo saranno equiparate a presenza le assenze per ferie, riduzione orario ed ex festività, infortunio sul lavoro, permesso sindacale, assemblea sindacale, donazione del sangue, permessi ex L.104, congedo matrimoniale e per lutto secondo le norme di legge in vigore. Il diritto a tale integrazione cessa in caso di incremento di livello contrattuale.

3. Mobilità

3.1 La Società dichiara di confermare gli esuberi indicati in sede di apertura della procedura di mobilità avviata in esecuzione del Piano Industriale nel 2013 e da concludersi entro il 31 dicembre 2015, per un numero complessivo di 377 risorse, di cui 178 ancora non hanno aderito.

3.2 Al fine di ridurre quanto più possibile il numero di esuberi residui all'esito della procedura di mobilità attualmente in atto, le Parti hanno concordato di rivedere le modalità di incentivazione del personale addetto allo Stabilimento come segue, fermi restando gli incentivi previsti dall'accordo sindacale dell'11 novembre 2013:

- (i) gli impiegati con qualifica di supervisore di produzione (livello C del CCNL) e gli operai che hanno uno o più figli nati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2001, avranno diritto a un incremento dell'incentivo previsto dagli accordi sindacali regolanti la mobilità pari a Euro 20.000 (ventimila) lordi per ciascun figlio nato nel periodo sopra indicato, previa consegna di stato di famiglia aggiornato che dia evidenza della sussistenza del requisito;
- (ii) gli impiegati con qualifica di supervisore di produzione (livello C del CCNL) e gli operai che non rientrino nel campo di applicazione del punto (i) che precede avranno comunque diritto a un incremento dell'incentivo previsto dagli accordi sindacali regolanti la mobilità pari a Euro 20.000 (ventimila) lordi.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page

Le Parti concordano che gli incrementi degli incentivi di cui al punti (i) e (ii) che precedono saranno riconosciuti (a) ai lavoratori che manifestino la loro volontà di aderire alla mobilità entro e non oltre il 23 ottobre 2015 e (b) purché si sia verificato il presupposto della presente ipotesi di accordo. Fermo restando quanto sopra, le Parti riconoscono e danno atto che la Società si riserverà comunque di valutare ciascuna richiesta di adesione alla luce dei requisiti tecnici, organizzativi e produttivi e che, come gli altri incentivi concordati nel 2013, quelli sopra previsti non costituiscono alcun precedente in caso fosse comunque necessario ricorrere successivamente ad una procedura di mobilità per raggiungere il costo di conversione target previsto dal Piano Industriale.

Lcs

Bridgestone Italia Manufacturing S.p.A.

Confindustria Bari e BAT

Segreterie Territoriali

FILCTEM-CGIL

FEMCA-CISL

UILTEC-UIL

UGL Chimici

RSU